

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Daniela GIRAUDO	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Francesca SORBI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Visonà ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 15/12/17, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto gli infliggeva la sanzione disciplinare dell' avvertimento.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE], non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Bruno Di Giovanni svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

L'avv. [RICORRENTE] del Foro di Padova veniva tratto a giudizio disciplinare innanzi al CDD del Veneto in relazione ai seguenti capi di incolpazione:

"1) *Per avere violato gli artt. 9.1 – 16.1 – 29.3 CD.F. avendo omesso di emettere tempestivamente documento fiscale a fronte di somme percepite quale compenso per l'attività professionale prestata in favore di [AAA] e [BBB], e specificamente € 3.000,00 in data 20 ottobre 2008, € 2.600,00 in data 25 maggio 2010 ed € 2.840,00 in data 25 luglio 2011, procedendovi in data 3 luglio 2015*"

2) Per avere violato l'art. 9.1 e 27.6 C D.F. avendo omesso di inviare a [AAA] e [BBB], che ne avevano fatta richiesta, nota delle attività svolte per conto degli stessi. In Padova dal 9 febbraio 2012”

In data 11 maggio 2015 perveniva al C.O.A. di Padova un esposto a firma dei coniugi [AAA] e [BBB] nei confronti del professionista, al quale si erano rivolti, su indicazione dell'Abusdef, a fine 2017, perché li assistesse in una controversia con le banche in materia di anatocismo.

Riferivano di avergli corrisposto un primo acconto di euro 3.000,00 a mezzo bonifico il 10.10.2018, un secondo di euro 2.600,00 tramite assegno bancario, datato 25.5.2010, ed un terzo, tramite bonifico, di euro 2.840,00 il 25.7.2011 e dichiaravano di non aver mai ricevuto le relative fatture che avrebbero potuto detrarre fiscalmente essendo i pagamenti avvenuti con il conto della loro attività commerciale. Nel corso dell'anno 2011 sollecitavano, pertanto, l'invio delle fatture, oltre che il rendiconto delle somme versate, e apprendevano che l'avv. [RICORRENTE] non aveva ancora dato corso agli atti di citazione nei confronti di due istituti di credito, che provvederà a notificare solo successivamente nell'anno 2012. Gli esponenti decidevano, pertanto, di revocare al ricorrente il mandato professionale.

Notiziato dell'esposto l'avv. [RICORRENTE] contestava gli addebiti sostenendo che l'omessa iniziale fatturazione era dipesa dal fatto di non aver ricevuto precise indicazioni dai clienti in ordine al soggetto a cui intestare le fatture e giustificava il tempo trascorso dall'assunzione dell'incarico con la notoria difficoltà della materia, rilevando che, comunque, aveva inviato corrispondenza agli istituti di credito per interrompere la prescrizione e, quindi, dato corso alla mediazione, nel frattempo divenuta obbligatoria, nell'ottobre 2011 e poi provveduto alla notifica delle citazioni nel marzo 2012.

Aperto il procedimento disciplinare, con memoria in data 1.5.2017, l'avv. [RICORRENTE] deduceva, quanto all'omessa fatturazione che essendo egli contribuente minimo, non tenuto all'applicazione dell'IVA, la rendicontazione delle somme ricevute trasmessa alla cliente il 5.7.2011, in un'ottica di semplificazione, poteva essere parificata ad una fattura.

Esaurita la fase istruttoria, ritenuto darsi ingresso alla fase dibattimentale, il CDD notificava il decreto di citazione a giudizio per il 10.11.2017.

La signora [BBB], sentita quale teste, confermava l'esposto e, in particolare, affermava di non aver mai ricevuto alcuna fattura, e di essersi più volte inutilmente rivolta all'avv. [RICORRENTE], senza mai ricevere comunicazioni sull'andamento della causa, tanto che dopo un certo tempo si rivolgeva ad altro avvocato. La difesa dell'incolpato produceva e-mail del 15.10.2015 proveniente dalla stessa signora [BBB], nella quale era operato un riferimento alle indicate fatture, e l'esponente, a seguito della contestazione, dichiarava di ricordare tale comunicazione ma di non rammentare obiettivamente le fatture stesse emesse in data 3 luglio 2015.

Il secondo teste, [AAA], confermava l'esposto e negava di aver mai visto e ricevuto le fatture,

ricordando che quando si rivolgeva allo studio dell'avv. [RICORRENTE], la pratica era seguita, in un primo tempo, dalla collega di studio avv. [CCC] e in seguito dallo stesso avv. [RICORRENTE].

Veniva, poi, introdotta l'avv. [CCC], teste indicata dalla difesa, che dichiarava di essersi occupata della pratica sino al 2011, allorché aveva cambiato recapito professionale, segnalava trattarsi di questione particolarmente complicata e richiama i colloqui da lei svolti con i clienti.

Il dottor Massimo [RICORRENTE], altro teste indicato dalla difesa, non compariva e la difesa chiedeva fissarsi nuova seduta per la sua escussione, in quanto, quale commercialista, avrebbe potuto indicare se la ritardata fatturazione poteva essere equiparata o meno all'omissione.

Il CDD, ritiratosi in Camera di Consiglio, attesa la mancata prova della citazione del teste, non comparso, e considerato il tenore delle difese svolte dall'incolpato, nonché la genericità e non rilevanza delle circostanze indicate nella lista testimoniale, respingeva la richiesta di rinvio.

La difesa nella discussione faceva presente trattarsi di ritardata e non di omessa fatturazione dovuta all'impossibilità di individuare il soggetto a cui doveva essere effettivamente intestato il documento fiscale, e che, comunque, il professionista aveva effettivamente avviato le cause per le quali a suo tempo aveva ricevuto il mandato. Sotto il profilo processuale, essendo i pagamenti avvenuti dal 2008 al 2011, e dunque sotto la vigenza del vecchio "codice deontologico" (in realtà precedente Legge Professionale), che prevedeva la prescrizione quinquennale, chiedeva la declaratoria di intervenuta prescrizione e, in via subordinata, instava per il proscioglimento per errore scusabile.

Il CDD si ritirava per la decisione e, all'esito della Camera di Consiglio, dichiarava l'avv. [RICORRENTE] responsabile degli addebiti contestati nei capi di incolpazione per l'effetto irrogandogli la sanzione "attenuata" dell'avvertimento in luogo della censura, sanzione edittalmente prevista in relazione alle violazioni ascritte, ed adottava le seguenti motivazioni:

In ordine al Capo incolpazione sub 1)

- riteneva provato *per tabulas* che le fatture vennero emesse rispettivamente a distanza di 7, 5 e 4 anni dai pagamenti ricevuti e, dunque, pacifico l'inadempimento sia fiscale che deontologico;
- rigettava l'eccezione di prescrizione per essere l'illecito in oggetto di natura permanente e non istantanea in quanto il professionista che non emette il documento fiscale al momento dell'incasso di somme di danaro dal cliente è tenuto ad emetterlo comunque, anche tardivamente, e finché ciò non avviene, permane l'illecito deontologico e, trattandosi di condotta protratta nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della stessa, nel caso di specie il 3 luglio 2015, data di emissione delle fatture.

Tale perdurante omissione, osservava il Collegio, costituisce un vulnus della credibilità

professionale

Relativamente al Capo incolpazione n. 2

Rilevava il Collegio che la mancata informazione ai clienti in ordine all'incarico conferito era stata confermata in dibattimento dagli esponenti ed anche se l'avv. [RICORRENTE] sosteneva di averla resa oralmente, ha ritenuto che l'obbligo di informazione doveva essere assolto dal professionista con modalità tali da assicurare certezza di completa e trasparente informativa.

Infine escludeva che la comunicazione effettuata dall'avv. [RICORRENTE] il 5.7.2011, relativa alla rendicontazione delle somme ricevute, fosse idonea ad assolvere all'obbligo deontologico.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso a questo Consiglio, tramite il difensore, l'avv. Fabio [RICORRENTE], articolato in tre motivi, deducendo:

Con il primo motivo e in via preliminare, che il CDD abbia rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza onde consentire l'audizione del teste, commercialista, dottor Massimo [RICORRENTE], impedito a partecipare all'udienza destinata alla sua escussione, senza motivarne le ragioni, anche con riferimento alla sua eventuale audizione a prova contraria, ed insta affinché il CNF disponga la citazione e l'escussione di detto teste avanti a sé al fine di integrare il contraddittorio e confermare la regolarità delle fatture emesse, dovendo altrimenti ritenersi incompleta l'istruttoria.

Con il secondo motivo nel merito, e in via preliminare, con riferimento al capo 1 dell'incolpazione (omessa e/o ritardata fatturazione) eccepisce trattarsi di illecito avente natura istantanea e che, pertanto, ai sensi dell'art. 51 R.D. n. 1578/1933, disciplina vigente all'epoca dei fatti, era maturata la prescrizione quinquennale, posto che la violazione doveva ritenersi consumata, una volta scaduto il termine di legge per la tempestiva emissione della fattura. Osservava, infine, che a seguire l'orientamento espresso dal Consiglio di Disciplina, in caso di omessa fatturazione si avrebbe una permanenza imperitura dell'illecito ed una prescrizione mai operante.

Con il terzo motivo nel merito, in via principale, l'insussistenza degli elementi costitutivi degli illeciti ascritti in quanto relativamente al capo sub 1 – le fatture, sia pure tardivamente, sono state emesse e di ciò doveva tenersi conto ai fini della valutazione della condotta e dell'elemento soggettivo, caratterizzato da buona fede con riferimento al capo sub 2 – non essere provata la mancata informazione ai clienti, anche alla luce della deposizione della collega di studio avv. [CCC], emergendo, piuttosto, una scarsa comprensione da parte degli stessi.

Motivo della decisione

Il ricorso dell'avv. [RICORRENTE] è infondato e non merita accoglimento.

Va esaminata prioritariamente l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare, anche con riferimento al capo 2 dell'incolpazione pur se non dedotta specificamente nel ricorso, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio disciplinare.

La decisione adottata consegue alla natura degli illeciti ascritti al professionista che questo Consiglio considera di carattere permanente e, dunque, in corso sino alla cessazione della condotta deontologicamente scorretta che, nel caso in esame, con riferimento alla omessa/tardiva fatturazione, coincide con l'emissione delle fatture in data 3.7.2015.

Quanto alla condotta omissiva descritta al capo 2) l'incolpato non ha adempiuto all'obbligo informativo, nonostante le sollecitazioni ricevute per iscritto dai clienti, ragione per cui il *dies a quo* di decorrenza del termine di prescrizione non si è, ad oggi, verificato.

In proposito vi è traccia in atti e nella decisione del CDD dell'intervenuta revoca del mandato all'avv. [RICORRENTE] e del conferimento dell'incarico ad altro legale che potrebbe segnare la decorrenza di tale termine, ma della quale non può tenersi conto non emergendo l'epoca dell'intervenuta revoca.

La natura permanente dell'illecito di omessa/tardiva fatturazione, già affermata ripetutamente, anche di recente dalla giurisprudenza del C.N.F. (v. sentenza n. 81 del 28 aprile 2021), va ribadita, trattandosi di condotta protratta nel tempo, ben oltre il momento offensivo iniziale (rappresentato dalla violazione dell'obbligo per il professionista di fatturare i compensi all'atto del pagamento del corrispettivo, previsto dall'art. 6 co. 3 D.P.R. 633/1972) per effetto di un persistente atteggiamento volontario che rimane inalterato, permanenza che il professionista aveva la facoltà di far cessare in ogni momento adempiendo all'obbligo di fatturazione.

Tale condotta, deontologicamente scorretta, presa in esame dagli artt. 16 e 29 del vigente codice deontologico forense, e sanzionata da questa ultima disposizione, presidia il dovere di solidarietà e di correttezza fiscale che incombe sul professionista a tutela della propria immagine e più in generale della credibilità dell'intera avvocatura.

Trattandosi, dunque, di illecito permanente, con condotta protratta sino al 3 luglio 2015, data di emissione delle fatture e, quindi, successiva all'entrata in vigore della legge professionale n. 247/12 (2 febbraio 2013), si rende applicabile la disciplina di cui all'art. 56 della stessa Legge e da quel momento inizia a decorrere il termine di prescrizione di anni sei, ivi previsto. Essendo, tuttavia, stati posti in essere due degli atti interruttivi previsti dal medesimo art. 56 (comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito e notificazione della decisione di primo grado perfezionatasi in data 20 dicembre 2017) trova applicazione il termine massimo di 7 anni e 6 mesi previsto dallo stesso art. 56. Tale termine massimo non è stato, ad oggi, raggiunto e verrà a scadere in data 3 gennaio 2023 (7 anni e 6 mesi dal 3 luglio 2015).

Eguale deve affermarsi la natura permanente dell'addebito di cui al secondo capo di incolpazione, contestato con formula aperta: - "*in Padova dal 9 febbraio 2012*" in quanto il comportamento omissivo del professionista, violativo dell'obbligo di informazione nei confronti della cliente, risulta protratto nel tempo, nel corso di numerosi anni.

E' poi infondata la doglianza del ricorrente di cui al primo motivo dell'impugnazione relativo al rigetto, da parte del C.D.D., della richiesta di rinvio dell'udienza volta all'audizione del

commercialista dottor [DDD] non citato a comparire e non presente alla seduta senza che la difesa dell'incolpato abbia mai allegato alcun legittimo impedimento del teste.

In ogni caso l'organo disciplinare non ha dichiarato l'intervenuta decadenza della prova testimoniale bensì non ha ammesso l'esame del predetto stante la genericità ed irrilevanza della circostanza di fatto indicata nella lista testimoniale del 27.10.2017 del seguente preciso tenore: - *“potrà riferire sull'emissione delle fatture inerenti l'attività svolta per conto dei signori [BBB] e [AAA]”* e dunque su elemento già oggetto di specifica acquisizione documentale, del resto pacifico e non controverso e, quindi, superfluo.

Irrilevante, in proposito, risulta l'assunto del ricorrente secondo cui il teste andava comunque escusso perché richiesto *“a prova contraria”*, indicazione, peraltro, non emergente dagli atti, in quanto anche l'articolazione di tale prova soggiace alle ordinarie regole in materia di ammissione con l'onere per la parte interessata all'audizione del teste di specificare fatti rilevanti e pertinenti rispetto al *thema decidendum*, non adempiuto nella specie.

L'assoluta irrilevanza di tale deduzione probatoria comporta anche il rigetto dell'istanza istruttoria formulata con il ricorso di audizione del teste da parte del C.N.F., in quanto inconferente e di nessuna utilità a fronte del materiale acquisito.

Infondata è, altresì, la doglianza del ricorrente in ordine alla carenza degli elementi costitutivi degli illeciti disciplinari ascritti considerato che neppure viene contestata la materialità dell'addebito di omessa/tardiva fatturazione, evidenziandosi unicamente la ritenuta tenuità della condotta e la buona fede del professionista e, dunque, l'assenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, che, viceversa, non richiede affatto la compresenza di dolo o colpa, risultando sufficiente ad integrarlo, il coefficiente psicologico della volontarietà con la quale l'atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.

Privo di pregio, con riferimento al capo 2), relativo all'omessa informazione ai clienti, è l'assunto del ricorrente che rimanda ad: - *“una scarsa comprensione da parte delle persone offese di quanto il professionista stava attuando”* considerazione che, al contrario, mette in luce l'inadempimento dell'avvocato [RICORRENTE] che si è sottratto all'obbligo di informare i clienti sullo svolgimento dell'incarico, quanto meno, in termini chiari, adeguati e trasparenti nonostante le sollecitazioni ricevute per iscritto.

Risulta, pertanto, congruamente motivata l'affermazione della responsabilità disciplinare dell'incolpato operata dal CDD alla stregua delle testimonianze rese dagli esponenti e della documentazione da loro prodotta che consentono di ritenere provata la condotta deontologicamente scorretta del professionista, che con riferimento all'addebito di cui al capo 2) si limita a richiamare genericamente lo svolgimento di informative orali asseritamente rese, per di più, dalla collaboratrice avv. [CCC] e non dall'incolpato, a cui l'incarico era stato conferito, anche considerato che la collega non faceva più parte dello studio già a far data dall'anno 2011.

Per completezza si evidenzia l'infondatezza delle giustificazioni rese dal professionista secondo cui il ritardo nell'emissione delle fatture sia dipeso dall'assenza di istruzioni da parte dei clienti in ordine all'intestazione del documento fiscale, che egli avrebbe avuto l'onere di sollecitare nell'immediatezza e, in mancanza di indicazione al riguardo, procedere a fatturare alla cliente, come poi avverrà a distanza di anni.

Del pari è infondato l'assunto, espresso dal professionista nel corso del procedimento, secondo cui rientrando egli nel regime fiscale di contribuente minimo, non tenuto all'applicazione dell'IVA, il rendiconto delle somme ricevute redatto il 5 giugno 2011 potesse essere equiparato all'emissione della fattura, non risultando richiamata, né esistente, alcuna disposizione normativa in tal senso, ferma restando, in ogni caso, la tardività dello stesso a fronte di compensi percepiti nel 2008 e nel 2010.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 Legge 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934 n. 37.

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2022;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Daniela Giraudò

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 25 giugno 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria